



COMUNE di CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N. 39

Seduta del

10 MAG. 2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

"RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT.A) D.L.G.S. N. 267/00 E S.M.I. DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 27/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO IN DATA 03/01/2017 NELLA CAUSA CIVILE N. 1798/2015 R.G.A.C.C. TRA COMUNE DI CANICATTI' CONTRO SOCIETA' COOPERATIVA L'EDERA"

L'anno duemilaDICIASSETTE addì DIECI del mese di MAGGIO nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di 2^ Convocazione)

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.

Alle ore 22,00 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Lo Giudice Maria		X
Marchese Ragona Liliana		X	Parla Rita	X	
Palermo Umberto	X		Tedesco Alberto	X	
Licata Domenico		X	Carusotto Salvatore		X
Salvaggio Luigi	X		Cuva Angelo		X
Muratore Calogero		X	Aprile Diego	X	
Falcone Fabio	X		Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspere	X		Pendolino Evelyn		X
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio		X
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida	X	
Alaimo Giuseppe	X		Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca		X	Lauricella Angela Assunta	X	

PRESENTI N.ro

15

ASSENTI N.ro

09

Il Presidente del Consiglio, verificata la sussistenza del numero legale dichiara valida la seduta, e sottopone all'attenzione dei Consiglieri Comunali il VII punto all'ordine del giorno "Proposta di Deliberazione Consiliare, avente ad oggetto: **"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) D.Lgs. N. 267/00 e s. m. i. derivante dalla sentenza n. 27/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 03/01/2017 nella causa civile n. 1798/2015 R.G. A.C.C. tra Comune di Canicattì contro Società Cooperativa l'Edera"**, trasmessa giusta nota prot. n. 17333 del 27/04/2017, proponente il Dirigente Avv. Domenico Ferrante.

Intervento del Dirigente del Comune di Canicattì Avv. D. Ferrante:

Precisa che la situazione debitoria, relativa al riconoscimento di legittimità di questo debito fuori bilancio, che il Comune di Canicattì ha contro la società Cooperativa Edera, si inquadra nella fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo N.267/2000, in quanto trova la sua fonte di obbligazione nella sentenza n. 27/2017, che è stata trasmessa per i provvedimenti di competenza dall'Avvocatura Comunale, con la precisazione che si riserva di valutare la sussistenza dei presupposti per proporre l'impugnazione avverso la sentenza. Aggiunge che il Comune di Canicattì, con atto di citazione del 16 Giugno 2015, in qualità di attore opponente, ha iscritto al ruolo una causa civile per opposizione al decreto ingiuntivo n.312 del 2015 emesso dal G.O.T. del Tribunale di Agrigento il 30 Aprile 2015 per € 22.529,20. Successivamente il Comune di Canicattì si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base della fattura n. 1 del 2 Gennaio 2013 per collocamento ed assistenza prestata dalla predetta Cooperativa nel mese di Dicembre 2012 nei confronti di 17 minori stranieri non accompagnati come da provvedimento della Questura di Agrigento. Puntualizza che il predetto procedimento civile si è concluso con sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento n. 27/2017 del 3 Gennaio 2017, con il seguente dispositivo del quale dà testuale lettura. Sottolinea che sulla Proposta di Deliberazione è stato richiesto, come previsto per norma di legge, il parere dei Revisori dei Conti del quale dà integrale lettura. Informa che alla Deliberazione, per una conoscenza dettagliata delle varie spese riconosciute, è stato allegato anche il quadro sinottico relativo al procedimento dove vengono riportate voce per voce tutte le varie spese che hanno portato a riconoscere il debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 24.991,72. Conclude rimanendo a disposizione per ogni chiarimento.

Intervento del Consigliere G. Rubino:

Desidera porre all'Avv. Ferrante un primo quesito relativamente alla genesi del debito ed al motivo del ritardato pagamento della fattura alla Cooperativa che effettua l'accoglienza dei minori non accompagnati, visto che il Comune questa somma doveva comunque versarla e che la legge stabilisce che si dovrebbe pagare € 45,00 Iva compresa ed un secondo quesito relativo alla questione se ci siano debiti di questo tipo in itinere o comunque se ci siano contenziosi che possano portare ad un nuovo debito fuori bilancio di questa natura.

Intervento del Dirigente del Comune di Canicattì Avv. D. Ferrante:

Fa rilevare il dato emerso in Commissione che probabilmente questa potrebbe essere la prima di una lunga serie di sentenze, nel senso che a questa ne potrebbero seguire tante altre della stessa specie e l'aggravio per le già precarie finanze dell'Ente sarebbe forza non sopportabile. Sintetizza la frase scritta in latino "actore non probante", con la quale il Giudice rigetta l'opposizione, da parte del Comune, che significa che se l'attore non prova ciò che dice, chi è convenuto ottiene soddisfazione, pertanto ritiene che l'Ente abbia fatto o un'opposizione verbale o addirittura trovando spiegazioni che non sono state naturalmente accolte, senza poi dover provare le motivazioni che si adducevano. Prosegue col dire che, mentre da un lato il Comune risulta inadempiente per non aver pagato la somma richiesta, dall'altro fa opposizione per pagare molto di più e con notevole ritardo. Chiede, pertanto, l'intervento e l'interessamento dell'Amministrazione, perché da informazioni che ha cercato di raccogliere sull'argomento, nel momento in cui non esiste una Convenzione, tra il Comune e la Cooperativa, come nel caso in esame, l'Ente non è tenuto a pagare nulla, anche se di contro a detta del Giudice, visto che sono state pagate tutte le altre fatture anche per questa, intestata all'Ente, non ci sono giustificazioni. Sostiene che, relativamente al punto,

che è un debito fuori bilancio lettera a) si tratta di un atto dovuto, non si può fare altro. per evitare ulteriori spese che approvarlo, però siccome è un argomento che potrebbe ripetersi, perché a Canicatti gli risulta che ci siano cinque di queste Cooperative, sarebbe il caso di prestare maggiore attenzione sia alla Convenzione che all'importo di € 45,00. Chiarisce che la fattispecie non si inquadra nell'ambito di quanto affermato dal Consigliere Rubino, ma va inquadrata nell'emergenza Nord Africa del 2011-2012, tant'è vero che il tutto parte con dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella qualità di Responsabile di Protezione Civile. Fa presente, come si era espresso già in Commissione, che nella prima fase non esisteva questa quota di € 45,00, pro die e pro capite per ogni minore, ma è stata inserita nell'ambito di un fondo speciale fissato allora dalla Presidenza del Consiglio perché originariamente il fondo era della Protezione Civile, ma per la fase esecutiva era delegato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Successivamente al 2012, dichiarata la cessazione dell'emergenza Nord Africa, si entra nell'emergenza globale, definita emergenza immigrati per cui si ha lo sdoppiamento tra un fondo di minori stranieri normali e un fondo di minori stranieri richiedenti asilo, la prima apparteneva alla competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la seconda era stata trasferita con un apposito fondo al Ministero degli Interni. Puntualizza che l'Ente non ha provveduto al pagamento di questa fattura perché ha richiesto le spese effettive, perché il pagamento avveniva a rendicontazione finale, e non ha chiesto l'intero importo sulla base delle certificazioni e delle fatture trasmesse dalle Cooperative, che allora erano due, poi sono diventate cinque, ora addirittura anche sei, perché ci sono atti e procedimenti in corso. Informa inoltre che questa fattura non è stata pagata perché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha mandato un importo inferiore a quanto richiesto dal Comune e giustamente l'Ente ritiene di non avere legittimazione passiva, in quanto non c'è stato nessun accordo preventivo, nessuna richiesta di servizio perché la regolamentazione della collocazione dei minori stranieri non accompagnati, all'interno delle strutture di accoglienza, avveniva con interventi di protezione civile, il che significa Presidenza del Consiglio tramite i due Ministeri, Prefetture, Questure. Fa notare che il Comune ha solo aderito alla disponibilità di fare l'ente pagatore di questa somma, quando queste venivano concesse, pertanto a che ne dica il Giudice, non è né difesa creativa, né giurisprudenza creativa. Precisa che era stato specificato nella domanda fatta all'adesione che le spese di accoglienza saranno rimborsate agli enti gestori delle strutture che hanno erogato i servizi non appena il soggetto attuatore, cioè il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, avrà provveduto l'accredito della somma esposta nella richiesta di contributo. Riferisce che nella relazione che ha trasmesso all'Ufficio Avvocatura, ha evidenziato che non c'era la legittimazione passiva, proprio in virtù di una precedente sentenza favorevole al Comune di Palma di Montechiaro e di una sentenza della Corte di Cassazione, la quale sosteneva che non essendoci accordi, richieste dirette, alla cooperativa da parte del Comune e non essendo stato in grado il Comune di prevedere in anticipo l'impegno di spesa, perché si lavorava al consuntivo, non si ravvede l'obbligazione giuridica per pagare questi servizi. Specifica che, mentre l'Ente si è attenuto a questa impostazione giurisprudenziale, il Giudice del Tribunale di Agrigento si è attenuto ad un'altra impostazione giurisprudenziale, ma l'Avvocatura lo ha precisato, nella trasmissione degli atti, che si riserva di valutare di poter proporre l'appello, proprio perché c'è la possibilità di poter ribaltare la sentenza del Giudice di primo grado. Per quanto riguarda il secondo quesito comunica che ci sono altri casi ma vanno inquadrati nella nuova regolamentazione del ricovero dei minori stranieri non accompagnati dove il fondo specifico è passato ed è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno che riconosce, per ogni minore straniero non accompagnato, senza più differenziazioni dal richiedente asilo e non richiedente asilo, € 45,00 al Comune, tramite la Prefettura, sulla base dei consuntivi presentati dalle strutture ospitanti che li ricoverano e sulla base di quello che l'Ente paga € 45,00. Fa conoscere che è stata fatta un'attività preventiva, hanno comunicato alle Cooperative, perché nel 2015 c'è stata una circolare, poi successivamente smentita dal Ministero, che il pagamento di € 45,00 era onnicomprensivo, senza ulteriori spese a carico dei Comuni, ma così non è, perché le Cooperative non sono d'accordo su questo e presentano le fatture per il prezzo pari a € 79,00 che è la retta regionale stabilita per questa tipologia di ricovero. A seguito di ciò, per i ritardi dei pagamenti in tutti i Comuni, che avevano rigettato le fatture per non

pagare, in quanto non si sentivano obbligati per l'intera somma ma solo parzialmente per il contributo, era stato emanato un nuovo Decreto del Presidente della Regione Sicilia nel 2016, per stabilire che per i ricoveri dei minori stranieri non accompagnati si andava a classificare la struttura in un secondo livello e si prevedeva appositamente, per non generare questa diatriba tra dovuto e non dovuto, previsto e non previsto, € 45,00 per la tipologia di struttura. Aggiunge inoltre che avevano assegnato un termine di un anno perché le strutture che volevano continuare ad ospitare i minori stranieri non accompagnati si adeguassero e che scadeva il 28 Febbraio 2017, ma ancora una volta la Regione ha modificato il Decreto dando un'ulteriore proroga di un anno. Conclude asserendo che questa è la situazione dello stato dell'arte, ci sono fatture in sospeso per la parte rimanente della somma di € 45,00 riferiti al 2015, al 2016 e presume anche al 2017.

Intervento del Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale F. Di Benedetto:

Ritiene che la fattispecie del debito, a suo giudizio, invece si va ad inquadrare in una gestione discutibile dell'Ufficio per quanto riguarda questo tipo di emergenza. Parte dal presupposto, che il Dirigente nella proposta di atto deliberativo riferisce da quando è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, mentre nulla cita circa i motivi per cui la Cooperativa abbia fatto al Comune il decreto ingiuntivo e le interlocuzioni avvenute tra l'Ufficio e la Cooperativa. A questo punto, per maggiore chiarezza, legge alcune parti della sentenza, e porta a conoscenza di tutti che, nonostante la sentenza sia stata notificata in forma esecutiva il 18 Gennaio 2017, è stata emessa dal Tribunale di Agrigento il 3 Gennaio 2017, è stata depositata il 9 Gennaio 2017 ed è stata trasmessa, dall'Avvocatura Comunale all'Ufficio in data 08 Febbraio 2017, il debito fuori bilancio è stato proposto e portato solo adesso in Consiglio Comunale per l'approvazione, soprattutto alla luce di quanto stabilisce il Giudice di pagare entro quaranta giorni dalla notifica dell'atto, salvo che il Dirigente non decida di dare immediata esecuzione alla delibera.

Intervento del Dirigente Avv. D. Ferrante:

Replica che quanto affermato dal Consigliere Di Benedetto è quanto stabilito dal decreto ingiuntivo, non dalla sentenza quindi il pagamento entro quaranta giorni riguarda l'esecuzione del decreto ingiuntivo, se il Comune propone l'appello non si dovrà pagare entro quaranta giorni.

Intervento del Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale F. Di Benedetto:

A suo giudizio, anche se in seguito potrà essere proposto appello, nelle more di quaranta giorni, bisogna in quella seduta, necessariamente, approvare il debito. Lamenta nella proposta di atto deliberativo la mancanza di ciò che precede l'opposizione al decreto ingiuntivo. Continua con la lettura della sentenza anche se in ogni caso è ampiamente accertato, che l'Ente non si è difeso in maniera adeguata anche se non contesta la difesa dell'Avvocato. Anticipa che non si sente in condizione di votare questo debito, perché come tutti i debiti fuori bilancio vengono trasmessi alla Corte dei Conti e siccome dovrà allegare una sua relazione alla delibera che sarà inviata, chiede ufficialmente che il punto venga rinviato al prossimo Consiglio Comunale. Ripete che si asterrà dal votare questo debito e uscirà dall'aula ma esige, in ogni caso, in quanto Consigliere Comunale, che, in tempi stretti, il Dirigente dovrà produrre una relazione nella quale descriva dettagliatamente l'exkursus della genesi del debito, perché da questo debito si parte solo ed esclusivamente da quando il Comune ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo.

Il Presidente del Consiglio, comunica che il Consigliere Di Benedetto ha formalizzato una proposta di rinvio del punto pertanto invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale.

Durante la votazione si acquisiscono le seguenti dichiarazioni di voto:

CONSIGLIERE DI FAZIO GIANSPARE

<<Io vorrei capire, perché non ho studiato la situazione e capisco sicuramente quello che ha detto : dall'esposizione del Consigliere Di Benedetto, l'importante è che non creiamo un danno ulteriore a rinviare questo punto. Il mio voto è favorevole. >>

CONSIGLIERE RUBINO GIOVANNI

<<Anche se sono stato il primo ad avanzare appunto le perplessità e tutto ciò che desta stupore

diciamo in questa vicenda, però siccome appunto come ho anche specificato si tratta di votare un debito fuori bilancio lettera A e ormai c'è la sentenza del Giudice e non può variare, al di là delle dovute spiegazioni che ha chiesto e siano legittime e dovute il Consigliere Di Benedetto, che poi siano 40 o siano 120, come pare di capire saranno 120, comunque il tempo scorre inesorabilmente e quindi noi potremmo creare ulteriore diciamo danno a rinviare, per cui mio malgrado in questa fase sono contrario, perché dovremmo votarla quanto meno.>>

Ultimata la votazione ed acquisite le dichiarazioni di voto, che precedono, il Presidente del Consiglio, accertato che la stessa ha dato il seguente risultato ne proclama l'esito:

Presenti N. 14 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - U. Palermo - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - R. Parla - A. Tedesco - D. Aprile - G. Lo Giudice - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.

Assenti N. 10 Consiglieri Comunali: L. Marchese Ragona - D. Licata - L. Salvaggio - C. Muratore I. Trupia - F. Cipollina - M. Lo Giudice - S. Carusotto - A. Cuva - E. Pendolino.

Hanno votato:

A Favore N. 5 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Alaimo - I. Giardina.

Contro N. 9 Consiglieri Comunali: U. Palermo - G. Rubino - R. Parla - A. Tedesco - D. Aprile - G. Lo Giudice - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Non Approvare il rinvio del punto VII "Proposta di Deliberazione Consiliare, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) D.Lgs. N. 267/00 e s. m. i. derivante dalla sentenza n. 27/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 03/01/2017 nella causa civile n. 1798/2015 R.G. A.C.C. tra Comune di Canicatti contro Società Cooperativa l'Edera".

Intervento del Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale F. Di Benedetto:

Prende atto della votazione che ha espresso il Consiglio democraticamente, comunica che non parteciperà alla votazione del debito fuori bilancio, e che comunque la sua richiesta di relazione e di chiarimenti rimane sempre valida e spera di averla nel più breve tempo possibile, perché dovrà attivarsi nel momento in cui la Delibera sarà approvata e sarà inviata alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Presidente del Consiglio, considerato che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, pone ai voti la "Proposta di Deliberazione Consiliare, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) D.Lgs. N. 267/00 e s. m. i. derivante dalla sentenza n. 27/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 03/01/2017 nella causa civile n. 1798/2015 R.G. A.C.C. tra Comune di Canicatti contro Società Cooperativa l'Edera", ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale.

Durante la votazione si acquisiscono le seguenti dichiarazioni di voto:

CONSIGLIERE FALCONE FABIO

<<Sempre con tanto senso di responsabilità, io avevo studiato un po' questo caso e fa acqua da tutte le parti. Però appunto la mia decisione era quella di votarla favorevolmente e la voto favorevolmente. Quello che mi preme molto è che questi debiti fuori bilancio sono sempre di più. Oggi ho avuto un colloquio pure con la dottoressa Meli proprio per quel discorso che mi interessa

sapere in virtù da qua ad un anno come siamo combinati e quindi diciamo che sono molto, molto preoccupato in tal senso. Però ripeto, per senso di responsabilità e per come ero partito e come volevo votare questo debito fuori bilancio, anche questa volta, ma forse sarà una delle ultime, voto favorevolmente grazie.>>

CONSIGLIERE APRIRE DIEGO

<<Io voto favorevole. Però una raccomandazione, di monitorare questa vicenda delle cooperative, perché ha ragione il consigliere Di Benedetto, ma è altrettanto vero che c'è una legislazione abbastanza ingarbugliata che qualcuno tra le pieghe ne può approfittare. Monitorare bene tutti questi decreti che si sono succeduti nel tempo perché alla fine, da quello che ho capito, il comune è un ente pagatore, cioè il rapporto avviene tra la cooperativa ed il Ministero e il pagamento avviene tramite il Comune. Poi sono cambiate le legislazioni, ma dico monitorare questa cosa, anche perché nella commissione che abbiamo tenuto, si è fatto cenno pure che queste due sentenze che già ci sono, Palma e Canicatti, possono essere sentenze pilota che se vanno bene ne arriveranno tante altre e a tal luogo è bene vedere di fare un appello eventualmente con delle possibilità fondate di vincere la causa, se no ci finisce come il problema dell'acqua di qualche quinquennio fa, grazie.>>

Ultimata la votazione ed acquisite le dichiarazioni di voto, che precedono, il Presidente del Consiglio, accertato che la stessa ha dato il seguente risultato ne proclama l'esito:

Presenti N. 10 Consiglieri Comunali: U. Palermo - F. Falcone - G. Rubino - R. Parla - A. Tedesco - D. Aprile - G. Lo Giudice - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.

Assenti N. 14 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - D. Licata - L. Salvaggio - C. Muratore - G. Di Fazio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - S. Carusotto - A. Cuva - E. Pendolino - I. Giardina.

Hanno votato:

A favore N. 10 Consiglieri Comunali (unanimità dei Consiglieri Comunali presenti)

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Approvare la "Proposta di Deliberazione Consiliare, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) D.Lgs. N. 267/00 e s. m. i. derivante dalla sentenza n. 27/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 03/01/2017 nella causa civile n. 1798/2015 R.G. A.C.C. tra Comune di Canicatti contro Società Cooperativa l'Edera", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

N.B. Della presente seduta consiliare esiste resoconto integrale stenotipico.

I lavori consiliari si sono conclusi alle ore 22,40



CITTÀ DI CANICATTÌ
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ
SERVIZI SOCIALI E SANITARI

C.C. 10/5/2017
[Signature]

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. derivante dalla Sentenza n. 27/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 03/01/2017 nella causa civile n. 1798/2015 R.G.A.C.C. tra Comune di Canicattì contro Società Cooperativa l'Edera.
----------	--

Il Dirigente della Direzione IV - Servizi alla Città Avv. Domenico Ferrante, formula al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREAMBOLO la situazione debitoria di cui all'oggetto si inquadra nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lett a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in quanto trova la sua fonte di obbligazione nella sentenza n. 27/2017, (notificata in forma esecutiva in data 18/01/2017) emessa dal Tribunale di Agrigento in data 03/01/2017 depositata il 09/01/2017 nella causa civile n. 1798/2015 R.G.A.C.C. tra Comune di Canicattì contro Società Cooperativa l'Edera, trasmessa dall'Avvocatura Comunale con nota prot. n. 5352 del 08/02/2017, per i provvedimenti di competenza e con la comunicazione "che l'Ufficio Avvocatura, si riserva di valutare la sussistenza dei presupposti per proporre impugnazione avverso la sentenza".

PREMESSO:

- che il Comune di Canicattì ha promosso con atto di citazione del 16/06/2015, ritualmente notificato il 17/06/2015, procedimento civile iscritto al n. 1798 R.G.A.C.C., in qualità di attore opponente, contro la Società Cooperativa l'Edera, in qualità di convenuta opposta, avente per oggetto "opposizione al decreto ingiuntivo n. 312/2015 emesso dal G.O.T. del Tribunale di Agrigento il 30/04/2015 per euro 22.529,20";
- che il Comune di Canicattì si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di fattura n. 1 del 02/01/2013 per collocamento ed assistenza prestata dalla predetta Cooperativa nel mese di dicembre 2012 nei confronti di 17 minori extracomunitari non accompagnati come da provvedimento della Questura di Agrigento;
- che il predetto procedimento civile si è concluso con sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento n. 27/2017 del 03/01/2017, notificata in forma esecutiva il 18/01/2017 - prot. n. 2222 del 18.01.2017, avente il seguente dispositivo:
 - "Il Dott. Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 1798/2015 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da COMUNE DI CANICATTI' in persona del Suo legale rappresentante Pro Tempore (attore) contro SOCIETA' L'EDERA (convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così provvede:
- *Dichiara la propria competenza*
 1. *Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo (del 16/06/2015 ritualmente notificato il 17/06/2015) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido il decreto ingiuntivo n. 312/2015 R.D.I. Emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento del 30/04/2015 depositato in cancelleria il 04/05/2015 con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.*
 2. *Concede la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.*

3. *Condanna l'attore/opponente al rimborso in favore del Convenuto/opposta, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 1.300,00, oltre spese generali e accessori di legge. ":*

DATO ATTO: che, con il decreto ingiuntivo n. 312/2015 dichiarato esecutivo con la suddetta sentenza è stato ingiunto: *"al Comune di Canicattì in persona del Sindaco Pro Tempore, di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica del presente atto, alla Società Cooperativa l'Edera in persona del Suo Legale rappresentante Pro Tempore corrente in Canicattì P.Iva 00179660840 per le causali di cui al superiore ricorso, la somma di € 22.529,20, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per spese ed € 540,00 per diritti e per onorario di avvocato, oltre accessori come per legge...."*

PRESO ATTO, che, in esecuzione del suddetto dispositivo della sentenza l'Avv. Annalisa Lentini, con nota del 07/04/2017, assunta al protocollo di questo Ente al n. 14899 del 10/04/2017 ha comunicato che l'importo totale delle spese legali da corrispondere alla Società Cooperativa l'"Edera", è pari ad €. 2.311,49, oltre la sorte capitale di 22.529,20 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;

DATO ATTO che l'Ufficio ha calcolato che l'importo complessivo da corrispondere alla Società Cooperativa l'"Edera", in esecuzione di quanto previsto dal dispositivo della sentenza sopra citata e pari ad euro 24.991,72, di cui:

- €. 22.529,20, per somme assegnate con la sentenza;
- €. 151,03, per interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo previsto per la data del 15/05/2017;
- €. 707,10 [540,00 + 21,60 (CPA 4%) + 145,50] per spese legali complessive liquidate con il decreto ingiuntivo n. 312/2015;
- €. 1.604,39 [1.300,00 (spese legali) + 195,00 (spese generali 15%) + 59,80 (CPA 4%) + 49,59 (spese vive e notifica sentenza) per spese processuali complessive liquidate con la sentenza n. 27/2017;

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RITENUTO che, al fine di non arrecare ulteriori aggravii di spesa e danni patrimoniali a carico di questo Ente derivanti dalle azioni esecutive promuovibili da parte del creditore, è necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 27/2017, (notificata in forma esecutiva in data 18/01/2017) emessa dal Tribunale di Agrigento in data 03/01/2017 nella causa civile n. 1798/2015 R.G.A.C.C tra Comune di Canicattì contro la Società Cooperativa l'Edera, per l'importo complessivo di €. 24.991,72.

DARE ATTO che, trattandosi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio e che è fatta, comunque, salva l'attivazione dell'azione di ripetizione delle somme che risultassero non dovute all'esito del procedimento di appello alla suddetta sentenza, che l'Avvocatura Comunale, si riserva di valutare la sussistenza dei presupposti per proporre impugnazione avverso la sentenza, come comunicato con nota prot. n. 5352 del 08/02/2017;

VISTO l'art. 194 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

ATTESO che il debito fuori bilancio in argomento è un debito riconoscibile, in quanto rientra nella tipologia prevista dall'art. 194 comma 1, lett.a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

1. RICONOSCERE ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. per i motivi esposti in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 27/2017, (notificata in forma esecutiva in data 18/01/2017) emessa dal Tribunale di Agrigento in data 03/01/2017 nella causa civile n. 1798/2015 R.G.A.C.C. tra Comune di Canicattì contro Società Cooperativa l'Edera, per l'importo complessivo di €. 24.991,72;

2. DARE ATTO che, trattandosi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio e che è fatta, comunque, salva l'attivazione dell'azione di ripetizione delle somme che risultassero non dovute all'esito del procedimento di appello alla suddetta sentenza, che l'Avvocatura Comunale, si riserva di valutare la sussistenza dei presupposti per proporre impugnazione avverso la sentenza, come comunicato con nota prot. n. 5352 del 08/02/2017;

3. DARE ATTO che la complessiva somma di €. 24.991,72 trova copertura finanziaria nel capitolo 743 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 10 - denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" del Bilancio anno 2017, in corso di formazione, e che è esigibile nel corrente esercizio finanziario;

4. DARE MANDATO ai dirigenti della Direzione IV - Servizi alla Città e della Direzione II - Servizi Finanza e Tributi di procedere, ciascuno per la propria competenza, alla liquidazione della suddetta somma agli aventi diritto in esecuzione della sentenza di cui in oggetto.

5. TRASMETTERE il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti secondo quanto disposto dall'art. 23 della Legge n. 289/2002

6. DICHIARARE l'immediata esecutività del presente provvedimento al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento del debito oggetto di riconoscimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra V. Pompeo

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Avv. Domenico Ferrante

I sottoscritti Dirigenti, visto l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i., esprimono, ognuno per la propria competenza, parere favorevole:

In ordine di regolarità tecnica

Data 19.04.2017

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ

Avv. Domenico Ferrante

In ordine alla regolarità contabile

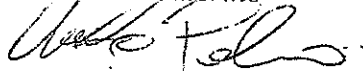
Data 19.04.2017

LA RESPONSABILE P.O. n. 2 DIREZIONE II - FINANZA E TRIBUTI

Dott.ssa. Carmela Meli

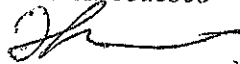
IL CONSIGLIERE ANZIANO

Umberto Palermo



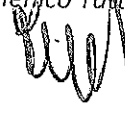
IL PRESIDENTE

Avv. A. Tedesco



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr Domenico Tuttolomondo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 13 GIU. 2017 al 27 GIU. 2017 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- ☐ È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- ☐ È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario